

COMUNE DI FAULE

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

01. IL COMUNE DI FAULE E' ENTE AUTONOMO LOCALE, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DEL COMUNE SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAL CONCENTRICO E DAI SEGUENTI AGGLOMERATI: MOTTA, CASCINETTA, PORTO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 8,00 , CONFINANTE CON I COMUNI DI POLONGHERA - MORETTA - PANCALIERI - VILLAFRANCA PIEMONTE.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NELLO STESSO COMUNE DI FAULE - VIA CASANA 07 BIS .

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 06

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 07

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA LA ATTUAZIONE.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 08

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE N. 142/90 .

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, RACCORDANDOLI CON QUELLA STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE.

ART. 09

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL CONTO CONSUNTIVO, DEI PROGRAMMI, DEL PIANO REGOLATORE E SUE VARIANTI, DEI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE.

03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO, O SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 10

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI PERMANENTI O TEMPORANEE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LA MATERIE DI COMPETENZA, LE MODALITA' DI NOMINA, IL FUNZIONAMENTO, LA LORO COMPOSIZIONE ED IL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI, SENZA DIRITTO DI VOTO, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA LO RICHIEDONO.

ART. 11

ATTRIBUZIONI ALLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI CONSILIARI INDIVIDUATI IN SEDE REGOLAMENTARE AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SARA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.

ART. 12

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI NELLE ELEZIONI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 13

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA'.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

ART. 14

COMPOSIZIONE, ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA 04 ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 15

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE MEDIANTE REGOLAMENTO.

ART. 16

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMPETONO TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI PER LEGGE AL CONSIGLIO COMUNALE, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIRIGENTI.

ART. 17

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEGLI ASSEGNATI E COMUNQUE NON MENO DI 08 PER IL CONSIGLIO COMUNALE ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI

E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE

DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, MENTRE QUELLE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO A "PORTE CHIUSE".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA', PREVISTI DALLA LEGGE. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO PER VOTI FRA I PRESENTI.

ART. 18

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLERE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U.

10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 19

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELLE ADUNANZE;

C) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

D) IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI;

E) PRESIEDE LA GARE DI APPALTO;

F) SOTTOSCRIVE I CONTRATTI;

G) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA

GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

L) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUTI COMUNALI;

M) SOSPENDE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;

N) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

O) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

P) ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI O REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO LA INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 20

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UNO O PIU' ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI.

03. IL SINDACO, PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 21

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI SULLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

03. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

04. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO.

TITOLO 03

UFFICI E PERSONALE

ART. 22

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) VERIFICA E RISPONDE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI;

D) PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

E) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO ED IL MEMBRO ANZIANO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, INOLTRE, ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA D'UN UFFICIALE VERBALIZZANTE SECONDO I CRITERI ED I PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

B) ROGA GLI ATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

C) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

D) VERIFICA L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL

PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

E) ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;

F) ESPLICA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI;

G) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE;

H) AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;

I) SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON LA OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 24

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 25

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONI, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

ART. 26

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI

CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 27

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 26 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE O DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 28

UNIONE DEI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN'UNIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. L'ATTO COSTITUTIVO E IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE, SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE.

04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE:

A) PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE STESSA SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI E NE DISCIPLINA LE FORME;

B) CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 29

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE.

ART. 30

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E

SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

TITOLO 06

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 31

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONI, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 32

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL COMUNE ASSICURA AI CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI, LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI CHE INCIDONO SULLE LORO SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

ART. 33

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI INTERESSE COLLETTIVO.

02. LA RISPOSTA ALL'ISTANZA VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30

GG. DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE
RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE
DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

ART. 34

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI IN FORMA SINGOLA E COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

03. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA SECONDO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

04. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA LA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PROPONENTE.

ART. 35

PROPOSTE

01. IL 20% DEI CITTADINI ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 20 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PROPOSTA.

ART. 36

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 35% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE, CON MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 37

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE MOTIVATO E DELIBERATO DAI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 38

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DELLE NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE E IL COSTO DELLE MEDESIME.

ART. 39

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE LA INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

TITOLO 07

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
03. L' APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L' APPROVAZIONE DEL NUOVO.
04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L' ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL' ULTIMA MODIFICA.
05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 41

ADOZIONE DI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .
03. SINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. LA LORO APPLICAZIONE E' POSSIBILI SOLTANTO IN QUANTO COMPATIBILE SIA CON LA LEGGE 142/90 CHE CON LO STATUTO.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L' ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE PER 30 GG. CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL' INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL' ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL' ENTRATA IN VIGORE.